

IPOTESI DI ACCORDO

Roma, 6 ottobre 2014

TRA

NUCLECO S.p.A., rappresentata da Fontani, Bufacchi,

Con l'assistenza della Divisione Corporate della Società Controllante, rappresentata da Cittadini, Macci, Pernazza,

E

FILCTEM-CGIL rappresentato dai Sigg.: Miceli, Barbetti, Tudino;

FLAEI - CISL rappresentata dai Sigg.: De Masi, Meazzi;

FEMCA - CISL rappresentato dai Sigg.: Gigli;

UILTEC-UIL, rappresentata dai Sigg.: Pirani, Prestileo, De Giorgi;

E

Organizzazioni Sindacali locali di seguito rappresentate:

FILCTEM-CGIL rappresentato dai Sigg.: Sorrentino, Borioni, Veglia, Susini, Banzato

FLAEI - CISL rappresentata dai Sigg.: Cozzolino, Meddi, Serafini

UILTEC-UIL, rappresentata dai Sigg.: Balla, Biondi, Di Felice

E

RSU NUCLECO composta dai Sigg.: Robustelli e Marcucci

Premesso che:

- NUCLECO S.p.A. (di seguito anche denominata NUCLECO) risulta impegnata nella gestione integrata dei rifiuti e delle sorgenti radioattive, nelle attività di decommissioning di installazioni nucleari, nella decontaminazione nucleare e/o da amianto di siti industriali.
- SOGIN S.p.A. – Società Gestione Impianti Nucleari (di seguito anche denominata SOGIN) è stata costituita ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 16 marzo 1999 n. 79 per lo smantellamento di centrali ed impianti nucleari dismessi collocati su territorio nazionale, la chiusura del ciclo del combustibile e le attività connesse e conseguenti. SOGIN è altresì istituzionalmente investita della localizzazione, progettazione e realizzazione del Deposito Nazionale nell'ambito del costituendo Parco Tecnologico ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 del D.Lgs. 31/2010 come successivamente integrato e modificato.
- SOGIN S.p.A. detiene il 60% del capitale sociale di NUCLECO S.p.A.
- L'eterogeneità e la specificità delle competenze sviluppate nel tempo hanno consentito a NUCLECO di acquisire un ruolo strategico nell'ambito delle attività istituzionali di SOGIN. Quest'ultima ha, difatti, incrementato negli anni la cooperazione con NUCLECO, relativamente alle predette attività di decommissioning e di bonifica ambientale, individuando nella controllata competenze e potenzialità operative uniche di cui potersi avvalere nel raggiungimento della *mission* aziendale.
- L'intensificazione della menzionata cooperazione ed il conseguente superamento della soglia di fatturato prevista ex Art. 218 Codice dei Contratti Pubblici, hanno consentito, altresì, di collocare i rapporti commerciali tra le due società secondo una speciale disciplina prevista dalla normativa in materia di appalti pubblici.
- L'ingresso in NUCLECO da parte di SOGIN attesta l'interesse verso la costituzione di una realtà nazionale unica per competenze e tecnologie nel campo delle bonifiche e della decontaminazione di siti nucleari, dei sistemi di caratterizzazione radiologica e della gestione dei rifiuti delle sorgenti radioattive.
- In attesa dell'emissione delle Linee di indirizzo, l'avviato processo di integrazione all'interno del Gruppo SOGIN si è venuto a consolidare anche attraverso l'attività di supporto fornita dalla Società controllante al fine di uniformare i processi del Gruppo SOGIN in linea con la Governance del Gruppo.
- La sinergia SOGIN-NUCLECO, che si è sviluppata sul piano operativo, ha contribuito a far emergere l'esigenza di avviare un percorso graduale di condivisione anche sotto il profilo dello

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]

2
RN

sviluppo della relazione azienda-lavoratore in tutte le sue molteplici declinazioni. L'uniformità della disciplina del rapporto con i lavoratori rappresenterebbe, difatti, la spinta verso una virtuosa *job rotation* infragruppo delle risorse, e quindi l'occasione per formare, sviluppare ed accrescere in sinergia il *know how* che contraddistingue le due realtà aziendali.

- In considerazione di quanto sopra, la riconducibilità di NUCLECO nell'alveo di applicazione del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (di seguito denominato "CCNL") applicato al Settore Elettrico appare il naturale traguardo del percorso già avviato sotto il profilo operativo, in vista del raggiungimento dell'obiettivo principale che si sostanzia nel pieno rafforzamento del senso di appartenenza al medesimo Gruppo societario, in un'ottica di crescita globale della competitività.


Considerato che:

- L'uniformità del Contatto Collettivo Nazionale di lavoro stimolerebbe il processo di mobilità infragruppo e, pertanto, il raggiungimento degli obiettivi di redditività e produttività di più ampio respiro.
- Il raggiungimento di una maggiore flessibilità in termini di organizzazione del lavoro consentirebbe alla Società di rispondere, con immediatezza, alle mutevoli esigenze di mercato.
- La sede legale di NUCLECO si considera quale unica sede di riferimento per l'intera popolazione aziendale, incluso il personale NUCLECO avente sede presso i cantieri temporanei distribuiti sul territorio nazionale.
- A seguito dell'approvazione del Bilancio d'Esercizio 2013, NUCLECO risulta qualificabile come impresa collegata ai sensi e per gli effetti dell'articolo 218 del Decreto Legislativo del 12 aprile 2006 n.163 recante il "Codice dei contratti pubblici".


Tutto ciò premesso le Parti convengono e stipulano quanto segue

Art. 1 - Premesse


Le premesse che precedono, unitamente agli Allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo (di seguito "Accordo").




Handwritten signature in blue ink, possibly reading "K. Chant R."



Handwritten signature in blue ink, possibly reading "Defuyi".



Handwritten signature in blue ink, possibly reading "GR".



Handwritten signature in blue ink, possibly reading "Bili".

3

Art. 2 – Disciplina

A far data dal **1 novembre 2014**, per il personale in forza alla data di sottoscrizione del presente Accordo, le Parti convengono in ordine all'applicazione del CCNL relativo al settore elettrico, come rinnovato in data 18 febbraio 2013 e successive modifiche e integrazioni.

Art. 3 – Classificazione del personale

Il personale NUCLECO verrà inquadrato, sulla base delle mansioni svolte, secondo il sistema di classificazione descritto nell'Allegato 1 e 2 del presente Accordo.

Il personale inquadrato in categoria A1, A2 ed A3, la cui mansione sia riconducibile alla qualifica Quadro, acquisirà suddetta qualifica ai sensi e per gli effetti della Legge 13 maggio 1985, n. 190, come successivamente modificata ed integrata.

Le Parti si impegnano a rivedere il sistema di classificazione applicato decorsi 24 mesi dalla data di applicazione del presente Accordo.

Art. 4 – Struttura retributiva






Verrà garantita al personale NUCLECO una retribuzione fissa mensile non inferiore a quella percepita al momento della sottoscrizione del presente Accordo, in conformità a quanto disposto dall'art.35 del CCNL addetti settore elettrico 18 febbraio 2013.

La retribuzione mensile risulterà costituita dalle seguenti voci:

- a) Minimo contrattuale integrato;
- b) Eventuali Emolumenti Individuali Quadri previsti ai sensi dell'art. 18 del CCNL Enel 21 febbraio 1989, recepito con Verbale di Accordo di armonizzazione SOGIN - OO.SS. del 7 agosto 2002.

La retribuzione potrà essere integrata dalle componenti di seguito specificate: Elemento distinto della retribuzione (EDR) ai sensi dell'art. 35 del CCNL 18 febbraio 2013 e del Protocollo 31 luglio 1992; eventuale Compenso Quadri sostitutivo delle prestazioni straordinarie di cui all'Accordo sindacale Enel - OO.SS. 30.09.1994 recepito con Verbale di Accordo di armonizzazione SOGIN - OO.SS. 7 agosto 2002, come di seguito disciplinato.

Il Compenso suddetto - sostitutivo del compenso per le prestazioni di lavoro straordinario e per gli altri trattamenti contrattualmente previsti in tema di prestazioni eccedenti il normale orario di lavoro, incluse le ore viaggio - assumerà un valore compreso tra l'1% ed il 30% della



retribuzione mensile contrattualmente definita, in deroga rispetto a quanto previsto dall'Accordo sindacale Enel - OO.SS. 30.09.1994 recepito da SOGIN in forza dell'Accordo di armonizzazione SOGIN - OO.SS. 7 agosto 2002.

Per il personale NUCLECO in forza alla data della sottoscrizione del presente Accordo, le Parti convengono il riconoscimento, al fine di garantire la parità di retribuzione mensile, di assegni di armonizzazione non assorbibili e corrisposti per 14 mensilità per ciascun anno solare. Gli assegni di armonizzazione di cui sopra non rilevano ai fini di alcun istituto contrattuale.

Art. 5 – Anzianità di servizio e Ferie

L'anzianità di servizio maturata sotto la vigenza del CCNL relativo al settore chimico verrà riconosciuta ai fini dell'istituto delle ferie.

Le ferie saranno computate in conformità a quanto disposto dal CCNL relativo al settore elettrico, considerando l'anzianità come al comma precedente.

L'anzianità maturata durante il periodo di apprendistato, come disciplinato dal Decreto Legislativo 14 settembre 2011 n. 167, non viene considerata ai fini e per gli effetti della disciplina sancita al punto 1 dell'art. 29 del CCNL addetti settore elettrico.

Art. 6 – Scatti di anzianità

A ciascun lavoratore in forza al momento della sottoscrizione del presente Accordo verrà riconosciuto il diritto al conseguimento degli scatti di anzianità come disciplinati dall'art.36 del CCNL addetti settore elettrico.

In particolare, a ciascun lavoratore verrà riconosciuto, in relazione all'anzianità maturata, il numero di scatti residui rispetto a quelli previsti dall'art. 36 del CCNL Elettrico, tenendo in considerazione sia quelli già riconosciuti in conformità alla disciplina sancita dal CCNL relativo al settore chimico, sia quelli che sarebbero stati maturati nell'arco temporale successivo alla loro abrogazione.

La disciplina in materia di scatti di anzianità non trova applicazione per il personale operante in regime di apprendistato come disciplinato dal Decreto legislativo 14 settembre 2011 n. 167.

Art. 7 – Apprendistato

Ai lavoratori assunti con contratto di apprendistato sotto la vigenza del CCNL Industria chimica sarà applicata la dinamica inquadramentale/retributiva articolata secondo le modalità descritte all'Allegato 3 del presente Accordo.

Art. 8 – Previdenza, Assistenza, Coperture assicurative e Mensa

Le Parti riconoscono l'applicazione del Fondo di Previdenza Complementare FOPEN al personale della Società in forza con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato con le aliquote in uso presso SOGIN.

Tutti i dipendenti in forza con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato saranno iscritti al Fondo di assistenza sanitaria FISDE solo per la durata del rapporto di lavoro. Verranno applicati lo Statuto del Fondo ed i Regolamenti vigenti.

Le Parti convengono di incontrarsi entro tre mesi dalla data di sottoscrizione del presente Accordo per disciplinare criteri e modalità di iscrizione del personale all'Associazione ARCA. Il personale NUCLECO usufruirà del servizio di mensa SOGIN, laddove presente, alle stesse condizioni previste per il personale SOGIN.

In mancanza del servizio di mensa verrà riconosciuto un buono pasto nella misura oggi determinata per il personale della sede centrale NUCLECO di Roma.

Sono fatte salve le prassi aziendali vigenti alla data del presente Accordo, in materia di:

- a) assicurazione per morte o invalidità permanente conseguenti ad infortunio extraprofessionale;
- b) assicurazione per le invalidità permanenti di grado inferiore a quello minimo previsto per l'indennizzo da parte dell'INAIL (c.d. "franchigia") a favore dei lavoratori soggetti a norma di legge all'obbligo dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e dei lavoratori di cui al comma 1 dell'art. 52 del CCNL relativo al settore elettrico.

Art. 9 – Rimborsi spese

Al personale inviato in missione dalla Società verrà riconosciuto il rimborso spese così come disciplinato dall'Accordo Sindacale Nazionale del 5 marzo 2009, che sostituisce quanto disposto dal Verbale di Accordo NUCLECO del 7 dicembre 2011 ed ogni diversa disciplina

6
8/11

oggi applicata. La regione di riferimento sarà il Lazio per tutta la Società, poiché fuori da questa regione sono presenti solo cantieri temporanei.

Per il personale, attualmente in forza, percettore di indennità di trasferta per effetto di missioni di lunga durata e per il personale la cui mansione comporta lo status di trasfertista, le Parti si incontreranno, entro 30 giorni dalla data di efficacia del presente accordo per disciplinare, con specifico accordo aziendale, il trattamento economico da erogare in tali fattispecie, al fine di incentivare la presenza di personale Nucleco negli attuali e futuri cantieri.

Nelle more della definizione di tale Accordo verrà erogata una somma aggiuntiva a titolo di differenza compensativa tra il trattamento economico previsto dalla contrattazione Aziendale Sogin e Nucleco sul tema.

L'Azienda e le RSU definiranno di comune intesa il personale "trasfertista" sulla base della mansione espletata.

Art. 10 – Orario di Lavoro

La distribuzione settimanale dell'orario di lavoro nella sede centrale e nei cantieri temporanei sarà disciplinata da Accordo Sindacale Aziendale. In fase di prima applicazione, le Parti si incontreranno entro quindici giorni dalla data del presente Accordo.






Art. 11 – Contrattazione Aziendale

Le Organizzazioni Sindacali Locali si incontreranno decorsi novanta giorni dalla data di sottoscrizione del presente Accordo per esaminare l'applicabilità e l'applicazione degli istituti contrattuali presenti nella contrattazione aziendale del settore elettrico, non disciplinati già con il presente Accordo o dal CCNL (a titolo esemplificativo: indennità, mensa, trattamenti speciali etc.).

Per l'istituto del Premio di Risultato, le Parti rinviando al confronto già avviato con le strutture di rappresentanza aziendali.

Art. 12 – Trattamento contrattuale per i Lavoratori Esposti

Al personale appartenente alla categoria dei "Lavoratori Esposti" ai sensi di quanto sancito dal Decreto Legislativo 17 marzo 1995, n. 230, come successivamente integrato e modificato, verrà riconosciuta la facoltà di assentarsi dal servizio per sei giornate di permesso retribuito per ciascun anno solare. Dette giornate assorbono tutti gli altri permessi oggi previsti per il personale di impianto, eccetto gli istituti delle ferie e delle festività abolite.



Per il personale in forza alla data di sottoscrizione del presente Accordo, le Parti convengono di computare la valorizzazione economica delle effettive giornate di permesso eccedenti rispetto ai sei giorni, sulla base della retribuzione giornaliera di ciascun lavoratore percepita alla data di sottoscrizione del presente Accordo, mediante la liquidazione di un importo annuo con la paga del mese di dicembre di ciascun anno solare.

Tale importo, su richiesta del lavoratore, da presentare entro il 30 ottobre di ogni anno solare, potrà essere versato al Fondo di Previdenza Complementare di categoria. Tale opzione non revocabile da diritto alla liquidazione di un giorno di riposo ulteriore.

Le sei giornate dei Permessi dei Lavoratori Professionalmente Esposti relativamente agli apprendisti e a tutta la popolazione aziendale possono essere fruiti, di norma, dopo aver terminato le proprio spettanze.

La presente disposizione sostituisce la disciplina sancita dal Verbale di Accordo NUCLECO 15 dicembre 2010 limitatamente al punto 3.

Art. 13 – Norme finali

Mantengono efficacia, fino a diversa pattuizione delle Parti, gli Accordi sindacali Nucleco i cui istituti non sono disciplinati dal presente Accordo e dal CCNL relativo al settore elettrico.

Lo speciale trattamento dovuto al maturare di ore, di riposi compensativi a fronte di reperibilità festiva e di sabato saranno computate nel mese di dicembre di ciascun anno solare e versate al Fondo di Previdenza Complementare di categoria, sulla base della retribuzione percepita alla data di sottoscrizione del presente accordo.

Per il personale in forza con contratto di apprendistato l'iscrizione alla previdenza complementare e all'assistenza sanitaria integrativa di categoria avverrà decorsi diciotto mesi effettivi di servizio espletato in azienda.

Le Parti si impegnano ad incontrarsi entro il 31 gennaio 2015 al fine di effettuare una verifica sull'applicazione della presente intesa.